

N. R.G. 84922/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **84922/2012** promossa da:

MARGHERITA (C.F. _____), con il proc. dom. avv. **PATTI FILIPPO**,
VIA F. SFORZA, 15 MILANO

attrice opponente

contro

CARTASI SPA (C.F. 04107060966), con il proc. dom. avv. **ROSSI MATTEO**, **CORSO**
MATTEOTTI 1 MILANO

convenuta opposta



CONCLUSIONI

Per l'opponente:

“reiectis adversis, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, in via preliminare ritenere e dichiarare la nullità e/o inammissibilità del Decreto Ingiuntivo n. 33454, ruolo n. 58547, emesso dal Tribunale di Milano in data 20/09/2012 e notificato in data 20/09/2012, per mancanza dei presupposti di legge; nel merito, previa sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo emesso per i motivi di cui in premessa; revocare con qualunque statuizione il suddetto decreto ingiuntivo per i motivi meglio specificati in premessa; in via subordinata, in via equitativa, limitare nel quantum il diritto al rimborso tenuto conto della buona fede e correttezza della signora e degli effettivi guadagni ricavati dall'Agenzia a seguito delle operazioni di emissione dei biglietti”

Per l'opposta:

Nel merito:

- confermare il decreto ingiuntivo n. 33454/2012, R.G. 58547/2012, emesso dal Tribunale di Milano in data 20.9.2012, ed in ogni caso condannare la sig.ra Margherita in qualità di titolare dell'impresa individuale “L'Orient di Margherita”, al pagamento dell'importo di euro 77.380,78 - o di ogni altro maggiore o minore importo accertato in corso di causa - oltre interessi dalle date delle singole operazioni irregolari sino al saldo per i motivi tutti, in fatto ed in diritto, descritti.

In ogni caso:

con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche della fase monitoria.

In via istruttoria:

CartaSi S.p.A. insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:



decreto ingiuntivo n. 33454/2012 emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Milano.

L'opponente in particolare esponeva:

- che la pretesa monitoria era diretta a ottenere la restituzione di somme anticipate da CartaSi in riferimento a plurime transazioni commerciali per il pagamento del cui prezzo erano state utilizzate carte di credito del circuito gestito dall'opposta;
- che, infatti, nel novembre del 2009 tale Marc Payton richiedeva via e-mail l'emissione di alcuni biglietti di viaggio, qualificandosi come promoter di una squadra di calcio africana;
- che l'opponente si faceva inviare copia della carta di credito e del passaporto, verificando quindi l'apparente originalità dei documenti e la corrispondenza dei dati anagrafici e delle firme apposte;
- che, accertata tale regolarità, provvedeva a emettere i richiesti biglietti di viaggio;
- che il giorno successivo veniva contattata da David Blanchard, il quale chiedeva l'emissione di altri biglietti di viaggio sempre per tratte con partenza dalla stessa località africana richiesta dal primo cliente;
- che, pertanto, l'opponente, confidando sul fatto che anche il nuovo cliente fosse stato "segnalato" dal precedente, effettuate le verifiche del caso, provvedeva nuovamente a emettere i biglietti di viaggio richiesti;
- che l'agenzia turistica dell'opponente veniva nei giorni successivi contattata da altre persone, tra i quali Oliver Lapon e Durieux Richard, per conto dei quali emetteva altri biglietti;
- che, in ogni caso, per sicurezza contattava CartaSi per ottenere la preventiva autorizzazione;
- che l'opponente dopo qualche giorno, constatato come continuassero ad arrivare richieste di



- emissione di biglietti, insospettata effettuava una verifica presso il Consolato Francese e appurava come le società indicate dai sedicenti clienti in realtà fossero inesistenti;
- che, a quel punto, l'opponente sporgeva denuncia presso il commissariato di polizia di Ragusa e interrompeva l'emissione dei biglietti di viaggio;
 - che solo successivamente l'opposta comunicava la volontà non meglio giustificata di recedere dal contratto di convenzionamento;
 - che, a fronte della richiesta di spiegazioni, l'opposta adduceva l'utilizzo fraudolento di carte di credito;
 - che il 10.1.2010 l'opposta, quindi, chiedeva la restituzione della somma di euro 15.370,62, con riferimento all'utilizzo fraudolento di alcune carte di credito;
 - che con il ricorso per ingiunzione, invece, l'opposta pretendeva la restituzione di euro 77.380,78;
 - che l'opponente aveva adempiuto a tutte le prescrizioni impartite dalla convenzione stipulata con CartaSi, in particolare confrontando la firma e il nome impressi sulla carta di credito con le generalità del cliente e provvedendo a consegnare l'originale dello scontrino a CartaSi, in seguito alla richiesta di quest'ultima.

Si costituiva ritualmente in giudizio CartaSi s.p.a., contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, evidenziando come l'opponente non avesse mai stipulato alcuna convenzione che la abilitasse all'utilizzo a distanza dei pagamenti a mezzo carte di credito e che, pertanto, già sotto tale profilo aveva accettato forme di pagamento per le quali non era abilitata; che, in ogni caso, dopo che nel primo mese di convenzionamento aveva dato corso a operazioni con carte di credito per circa mille euro, nel giro di quattro giorni aveva accettato 75 operazioni con 32 carte di credito, dando corso nella



maggior parte dei casi a frazionamento dei pagamenti e, quindi, già per tale motivo violando gli impegni assunti con il convenzionamento; che l'opposta, a seguito delle contestazioni mosse dai titolari effettivi delle carte di credito, aveva loro restituito le somme addebitate e per tale ragione aveva diritto a vedersi a sua volta restituiti gli importi così corrisposti.

Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'udienza del 20.1.2015 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memoria di replica ad opera della sola parte opposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta dalla _____ è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo in corso di causa.

L'opponente ha dedotto di avere ottemperato a tutti gli obblighi di diligenza imposti dalla convenzione stipulata con l'opposta, in particolare avendo verificato la corrispondenza dei nominativi posti sulle carte di credito trasmesse in copia via e-mails con i documenti di identità a loro volta trasmessi con le medesime modalità e avendo altresì verificato la coincidenza delle sottoscrizioni apposte.

Sennonchè deve rilevarsi come, a fronte della riconosciuta portata fraudolenta delle operazioni di acquisto a distanza oggetto di causa (tanto che la stessa opponente aveva deciso di sporgere denuncia, accertasi dell'anomalia della reiterazione delle richieste di transazioni commerciali), l'opposta ha in primo luogo contestato l'inadempimento della _____ là dove aveva dato corso a plurime operazioni di vendita a distanza, con pagamenti tramite carte di credito, senza essere a ciò stata autorizzata, non avendo mai sottoscritto il relativo specifico convenzionamento.



In difetto, pertanto, di tale autorizzazione, trovava applicazione la disciplina contrattuale contenuta nella sola convenzione intercorsa fra le parti, riferita all'utilizzo diretto delle carte di credito da parte dei titolari presenti di persona, disciplina la quale in particolare faceva divieto all'esercizio commerciale convenzionato di richiedere pagamenti attraverso la digitazione del numero della carta di credito, anzichè tramite il passaggio diretto della stessa sul lettore P.O.S.

L'opponente ha cercato di contestare tale circostanza, sostenendo come in realtà l'autorizzazione fosse stata di fatto resa dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, la quale aveva curato l'installazione del P.O.S. e, quindi, aveva messo a disposizione anche la strumentazione idonea all'utilizzo di P.O.S. virtuale per compravendite a distanza, altrimenti le operazioni di acquisto avrebbero dovuto risultare impossibili e tali da non dare corso ai pagamenti, invece regolarmente accreditati; parte opponente ha altresì dedotto come la banca aveva ommesso di consegnare tempestivamente il contratto di convenzionamento per le compravendite a distanza, contratto che le era stato consegnato solo in un secondo momento a seguito delle sollecitazioni, ma che era divenuto non più disponibile, in quanto sottratto in occasione di un furto.

La difesa dell'opponente non può essere condivisa, considerato come, in difetto di prova circa l'accadimento che avrebbe determinato la sopravvenuta indisponibilità del documento contrattuale (parte opponente non ha prodotto, infatti, alcuna denuncia di furto), la pretesa di fornire la prova dello stesso tramite deposizioni testimoniali deve dichiararsi inammissibile ex art. 2724 c.c.

Già tali circostanze rendono conto dell'inadempimento imputabile all'opponente.

A ciò, peraltro, si aggiunga ancora come l'esame della documentazione in atti palesa l'ulteriore pratica non consentita adottata dall'esercente commerciale, ossia avere dato corso al cosiddetto frazionamento dei pagamenti.



Confrontando gli ordini e le operazioni di pagamento, infatti, emerge come la maggior parte dei primi abbiano dato luogo a più distinti pagamenti parziali, effettuati a breve distanza di pochi minuti uno dall'altro.

Trattasi di una pratica espressamente vietata con il contratto di convenzionamento, in quanto normalmente utilizzata proprio nei casi di utilizzo fraudolento di carte di credito, dal momento che il soggetto non titolare della carta, non conoscendo quale sia il *plafond* di spesa abbinato al titolo di pagamento, per evitare di incorrere in blocchi della carta richiede operazioni ripetute di basso importo, eludendo in tal modo il controllo immediato sul limite di spesa che viene automaticamente effettuato con il passaggio della carta sul lettore P.O.S. o, per le transazioni a distanza, con la richiesta di autorizzazione avanzata all'emittente la carta.

Nel caso di specie l'opponente ha contestato il denunciato frazionamento dei pagamenti, sostenendo come ciascuna operazione rispondesse al prezzo previsto per ciascun biglietto di viaggio, mentre irrilevante era il fatto che l'ordine fosse riferito a più biglietti; contraddicendosi, poi, spiegava come la richiesta di frazionare l'ordine con riferimento a ciascun biglietto previsto fosse stata avanzata dal cliente.

La difesa esposta non può essere condivisa, se solo si consideri come la pratica non consentita del frazionamento dei pagamenti ovviamente non può che essere riferita all'ordinativo fatturato e non, invece, ai singoli beni ricompresi nell'ordine cumulativo effettuato.

Avendo, quindi, l'opposta curato la restituzione degli importi originariamente addebitati ai reali titolari delle carte di credito fraudolentemente utilizzate, ai sensi dell'art. 56 del D.L.vo 205/2006 va riconosciuto il suo diritto a recuperare tali importi dall'esercente commerciale, nei confronti del quale viene posto il rischio commerciale dell'utilizzo fraudolento del mezzo di pagamento.



Per le ragioni tutte indicate, quindi, l'opposizione in esame va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 7.705,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.005,00 per spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- rigetta l'opposizione proposta da Margherita titolare della impresa individuale L'Orient di Margherita, nei confronti di CartaSi s.p.a. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 33454/2012 emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Milano, decreto già dichiarato esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.705,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.005,00 per spese generali.

Così deciso in Milano il 16 aprile 2015.

Il giudice

Francesco Ferrari

